

del 4.2.2004

AVVANTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

del 31.1.2004

DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LIGURIA IN UNA SEDUTA PUBBLICA CON SVOLGIMENTO A ROMA DELLA PRONTA ATRIBUZIONE REGIONALE COME SOSTITUITA

ROSADE	Francesco	Presidente	LANZARUOLI	Annaella	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PIRESTANOVA	Gianni	"
ALDELLI	Andrea	Assessore	PRESUTTA	Corrado	"
GIACOMELLI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DUPUIS	Armando	"	SARACENI	Vittorio Maria	"
FORNARIANO	Anna Teresa	"	VERZANI	Luigi	"
CRIVELLO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO NARDON

.....

.....

ASSENTI:

.....

461-

OGGETTO:

Atto di contro. In Deliberazione ARSAL n. 1294 del 21/04/2004 contenuto: "Regolamento Regionale 5 settembre 2004 n. 1000 concernente di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale. Presso chiaro e riassuntivo capo V (art. 100-103-310-340-341-342-343) sui mandamenti di fine rapporto del personale dipendente: SCADENZA ATTI DI CONTROLLO

1) DEL 2004 APPROVAZIONE



OGGETTO : Atto di controllo. Deliberazione ARSIAL n°1/PR del 21/04/2004 concernente: "Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale. Presa d'atto e recepimento capo V (artt. 337-338-339-340-341-342-343) sul trattamento di fine rapporto del personale dipendente. **SCADENZA ATTO DI CONTROLLO 11 giugno 2004 APPROVAZIONE.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995 n.2 concernente "Istituzione della Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), come modificata con Legge Regionale 13 giugno 2003 n° 15;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta Regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale"; Regionale

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n.1;

VISTA la deliberazione ARSIAL n.1/PR del 21/04/2001 concernente: "Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale. Presa d'atto e recepimento capo V (ARTT. 337-338-339-340-341-342-343) sul trattamento di fine rapporto del personale dipendente;

VISTA la nota n.60396 di prot. del 7 maggio 2004 con cui il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, su richiesta della Direzione Regionale Agricoltura, ha comunicato che la deliberazione di cui trattasi "appare corretta nel suo contenuto"; Regionale

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto esposto, di dover procedere alla approvazione del provvedimento di cui trattasi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rientra tra i provvedimenti per i quali occorre attivare la concertazione con le parti sociali;

DELIBERA



Di approvare la deliberazione ARSIAL n.1/PR del 21 aprile 2004, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.15/2003, che ha modificato ed integrato la Legge Regionale n° 2/95 istitutiva di ARSIAL concernente: "Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale. PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO del capo V (artt. 337-338-339-340-341-342-343) sul trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



ARSIAL

Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

DELIBERAZIONE n. 1/PR del 21 APR. 2004 2004

OGGETTO: regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 – regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. **PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO del capo V (artt. 337-338-339-340-341-342-343) sul trattamento di fine rapporto del personale dipendente.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, relativa all'istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), così come successivamente modificata ed integrata, in particolare, da ultimo con L.R. 13 giugno 2003, n. 15;

Richiamata e vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 172 del 10 marzo 2004 con la quale, ai sensi e per quanto previsto nell'art. 4, comma 1°, della L.R. n. 2/95, istitutiva di ARSIAL, così come integralmente sostituito con pari articolo della L.R. n. 15/03, è stato nominato, giusta proposta di cui al provvedimento della Giunta Regionale n. 1220 del 21 novembre 2003, Presidente dell'Agenzia fino alla durata del mandato dell'attuale medesimo Consiglio Regionale;

Preso atto e visto l'art. 43, comma 1, lett. ee) della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, che ha abrogato, fermo restando i diritti già maturati previsti dalla legge medesima, la legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 recante norme sulla "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale;

Visto, ancora, l'art. 17, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, così come integralmente sostituito dall'art. 19 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15, che dispone che al personale dell'Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa;

Atteso e visto, altresì, il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, che al capo V (artt. 337-338-339-340-341-342-343) disciplina il trattamento di fine rapporto dei dipendenti regionali, di fatto, reintegrando e facendo rivivere, nella sostanza, nonostante la loro abrogazione, come sopra specificato, le norme contenute negli artt. 2 e 3 della citata legge regionale 67/79;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, in assenza ed in previsione dello specifico regolamento di organizzazione di Arsial, che verrà adottato dopo l'approvazione dello statuto di cui all'art. 4, comma 3°, lett. a) della L.R. n. 2/95, istitutiva di Arsial, così come sostituito dalla L.R. n. 15/2003, al fine di omogeneizzare, senza soluzione di continuità, giusta prevista normativa di cui al su richiamato art. 17 della L.R. n. 2/95, così come sostituito dall'art. 19 della L.R. n. 15/2003, il trattamento previdenziale dei dipendenti dell'Agenzia a quello applicato e vigente per i dipendenti della Regione Lazio, assumere proprio specifico provvedimento di presa d'atto e recepimento del regolamento di cui sopra;

Riscontrata la regolarità amministrativa del presente atto alle norme vigenti in materia;

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio ovvero dal responsabile della P.O. "Trattamento Economico del Personale";

SENTITO in merito il parere del Direttore generale,

DELIBERA

In conformità con le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI DARE ATTO E RECEPIRE, onde estenderne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. n. 2/95, così come sostituito dall'art. 19 della L.R. n. 15/2003, senza soluzione di continuità con le disposizioni di cui alla L.R. n. 67/79, l'efficacia e l'applicazione anche per i dipendenti dell'Agenzia, il capo V (artt. 337-338-339-340-341-342-343) del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il trattamento di fine rapporto dei dipendenti regionali.

La presente deliberazione, ancorché recepisca specifica disciplina normativa applicata ai dipendenti della Regione Lazio, estensibile anche ai dipendenti di Arsial, in quanto atto avente forza regolamentare, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 4°, della L.R. n. 2/95, così come integralmente sostituito dall'art. 16 della L.R. n. 15/03, per il previsto controllo di merito e di legittimità alla Regione Lazio.

Il Presidente
(dott. Andrea Urbani)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mauro Bellantone